

REGIONE SICILIANA



**PRESIDENZA
IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. Del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nella parte in cui prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro nonché l'articolo 9 che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la l.r. 3 dicembre 2003 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il C.C.R.L. dell'Area della dirigenza per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 - 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31, parte prima, del 13 luglio 2007;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 42, lettera l) che ha introdotto il comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che così recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013/2016 ed in particolare il paragrafo 4.7. Attività successive alla cessazione dal servizio;

VISTA la circolare prot. n. 57509 del 29.4.2014 del Servizio 1° del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto: "Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

(P.T.P.C.) 2013/2016. Paragrafo 4.7. Attività successive alla cessazione del servizio. - Direttiva” nella quale sono state indicate le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere al fine di disciplinare e realizzare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 con l'art. 1, comma 42, lettera l);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;

VISTO il D.S.G. n. 317 del 12.7.2016 con il quale è stato conferito all'ing. Paolo Messina - dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale - con decorrenza dal 1° luglio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, l'incarico di dirigente preposto al Servizio 8° “Contratti e gestione amministrativa LL.PP. - Attività tecniche Palazzo d'Orleans e siti presidenziali” della Segreteria Generale;

CONSIDERATO che nella circolare prot. n. 57509/2014 è previsto l'inserimento di una apposita clausola per la previsione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 con l'art. 1, comma 42, lettera l);

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa il D.S.G. n. 317 del 12.7.2016 con il quale è stato conferito all'ing. Paolo Messina - dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale - con decorrenza dal 1° luglio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, l'incarico di dirigente preposto al Servizio 8° “Contratti e gestione amministrativa LL.PP. - Attività tecniche Palazzo d'Orleans e siti presidenziali” della Segreteria Generale è integrato con la seguente clausola:

“ Ai sensi del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 con l'art. 1, comma 42, lettera l), l'ing. Paolo Messina, titolare dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, non potrà svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico”.

Articolo 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Palermo, 28.10.2016

Il Segretario Generale
(Dott.ssa G. Patrizia Montecorso)

